

USCITA DEL REGNO UNITO (UK) DALL'UNIONE EUROPEA (EU) "BREXIT"

Alcune implicazioni relative all'applicazione del Reg. (UE)1178/2011 e suoi emendamenti

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Tutti i piloti titolari di licenze di volo, tutte le ATO e le DTO</i>
MED	<i>Interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Parzialmente interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

A partire dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito (UK) cessa di avere lo status di Stato Membro dell'Unione Europea (c.d. Brexit).

Pertanto da tale data i titoli aeronautici emessi dall'Autorità britannica CAA-UK sono considerati titoli di "Paese Terzo" (Third Country).

2. SCOPO

Questa Nota Informativa intende fornire indicazioni circa gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit) relativamente a:

- validità delle licenze e delle certificazioni emesse dall'Autorità britannica CAA-UK
- trasferibilità delle stesse
- rinnovi di abilitazioni e certificazioni apposti su licenze rilasciate da ENAC e operati da esaminatori titolari di certificati di esaminatore rilasciati da CAA-UK
- certificazioni mediche rilasciate da Aero Medical Examiner (AME) certificati da CAA-UK
- certificati linguistici (ELP) emessi da strutture registrate nel Regno Unito
- validità dei certificati di qualificazione per i simulatori di volo FSTD rilasciati dalla CAA-UK
- validità degli esami teorici effettuati presso la CAA-UK e presso le ATO certificate da CAA-UK

- validità dei certificati di Aero Medical Examiner (AME) emessi dalla CAA UK.

3. EFFETTI SU LICENZE E CERTIFICAZIONI

A partire dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avvenuta il 31 dicembre 2020:

- le licenze di volo, le certificazioni di istruttore ed esaminatore, gli attestati di cabina CCA e le certificazioni mediche emesse dalla CAA-UK sono considerati titoli emessi da un Paese Terzo (Third Country); ad essi si applicano pertanto le regole previste per i paesi terzi ed in particolare l'istituto della "conversione" a meno che, nei casi applicabili, non siano state "trasferite" ad uno Stato Membro entro la suddetta data;
- le abilitazioni di volo e le certificazioni inerenti a licenze rilasciate da ENAC e rinnovate entro il 31/12/2020 da esaminatori titolari di certificati di esaminatore rilasciate da CAA-UK, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza naturale (1 anno per le abilitazioni, 3 anni per le certificazioni);
- i certificati medici in corso di validità, emessi entro il 31/12/2020 da Aero Medical Examiner (AME) certificati dalla CAA-UK e rilasciati a titolari di licenza/certificato emessa da uno degli Stati Membri che abbiano richiesto, prima del 01/01/2021, il trasferimento dei dati medici e il cambio dell'Autorità competente dalla UK CAA a uno degli Stati Membri, continuano a essere validi fino alla loro scadenza naturale.
- i certificati linguistici (ELP) emessi da strutture registrate nel Regno Unito e accettate da ENAC non sono soggetti agli effetti della Brexit e possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati anche dopo il 31/12/2020;
- i simulatori di volo FSTD localizzati nel Regno Unito ed in altri Paesi EASA qualificati da CAA-UK possono continuare ad essere utilizzati per rilascio, rinnovo e ripristino delle abilitazioni e certificazioni di volo previste dal Reg. UE 1178/2011 e ss.mm.ii. purché l'operatore di FSTD abbia richiesto ad EASA entro il 31/12/2020 un nuovo certificato di qualificazione in accordo alla procedura "EARLY" prevista da EASA stessa.
Qualora tale richiesta non sia stata presentata nei termini previsti l'operatore di FSTD dovrà riqualificare il simulatore secondo quanto indicato dalla CS-FSTD applicabile;
- gli esami teorici effettuati presso la CAA-UK entro il 31 dicembre 2020 rimangono validi a tutti gli effetti per il rilascio delle licenze PPL, CPL e dell'abilitazione IR in accordo al punto FCL.025 (c)(1) e per il rilascio della licenza ATPL in accordo al punto (c)(2). Rimane altresì valido l'addestramento teorico e pratico effettuato presso una ATO o una DTO certificata dalla CAA-UK purché il candidato abbia richiesto entro il 31 dicembre 2020 il trasferimento ad una ATO certificata da ENAC in accordo al punto 2 dell'APPENDICE 3 dell'ALLEGATO 1 alla Part-FCL.
- I titolari di certificato di Aero-medical Examiner (AME) in corso di validità emesso dalla UK CAA possono mantenere i privilegi per il rilascio delle certificazioni mediche ai sensi del Regolamento UE n. 1178/2011 e del Regolamento UE 2015/340 solo nel caso in cui abbiano richiesto entro il 31/12/2020 il cambio/trasferimento dell'Autorità competente dalla UK CAA all'Autorità di uno degli Stati Membri. In tal caso, il certificato AME è valido fino alla sua naturale scadenza.

4. TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE IN UK SECONDO IL REG. UE 1178/2011

Per non incorrere nel più lungo e complesso processo di conversione applicabile ai paesi terzi, le licenze e le certificazioni emesse dal CAA-UK secondo il Reg. UE 1178/2011 possono essere trasferite ad uno Stato Membro, e quindi anche all'Italia, purché sia stata presentata entro il 31/12/2020 una domanda di trasferimento in accordo alle procedure pubblicate sul sito istituzionale dell'ENAC.

Il trasferimento dei suddetti titoli aeronautici consente di mantenere la loro validità nell'ambito degli

Stati Membri. La formale ri-emissione dei titoli da parte di ENAC si concluderà successivamente alla data della Brexit. I relativi privilegi potranno essere esercitati nei Paesi EASA solo dopo il formale rilascio del nuovo titolo.

Le domande di trasferimento presentate dopo il limite della Brexit non potranno essere accolte e le relative licenze e certificazioni per essere riconosciute in Italia dovranno essere convertite in accordo al Reg. UE 1178/2011 emendamento 2020/723 del 4 marzo 2020.

5. AGGIORNAMENTO

Il contenuto della presente Nota Informativa potrà essere aggiornato e/o integrato secondo necessità attraverso l'emissione di ulteriori Note Informative.

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail personale.volo@enac.gov.it. Per quanto attiene alle certificazioni mediche e ai certificati AME, le domande possono essere inviate all'indirizzo medicina.aeronautica@enac.gov.it. Informazioni più dettagliate sulla Brexit sono disponibili nelle linee guida Easa allegate alla presente Nota Informativa.

7. VALIDITÀ'

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Centrale Regolazione Aerea
Ing. Fabio Nicolai

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)